



Ispettorato Nazionale del Lavoro

ACCORDO INTEGRATIVO DELLA SEDE CENTRALE SUL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

Il giorno 7 febbraio 2023, alle ore 12.00, in modalità telematica, si incontrano le Parti per procedere, ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del CCNL 2019/2021, all'adeguamento presso la sede Centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di quanto definito con l'accordo integrativo nazionale del 6 dicembre 2022 e al relativo utilizzo del Fondo risorse decentrate 2021.

Sono presenti

per l'INL:

Il Direttore Centrale Identità Professionale, Pianificazione e Organizzazione, D.ssa Ilaria Feola

per le OO.SS. territoriali:

FP CGIL: non presente

CISL FP: Michele Cavo

UIL PA: Francesca Levato

CONFINTESA: Dharma Boschi

per la RSU:

Ilaria Casali

Salvatore Contino

Rosa Ferraro

Luciana Marrocchi

Mario Santoro

Luciana Caggiano

Matteo Ariano

Svolgono i compiti di segreteria: Marina Caiati e Paolo Conte

Il Direttore della Direzione Centrale Identità Professionale, Pianificazione e Organizzazione illustra il contenuto del CCNI sottoscritto in data 6 dicembre 2022 presso la sede centrale dell'INL con il quale sono stati definiti i criteri per l'utilizzo e la ripartizione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 agli Uffici centrali e periferici dell'INL, nonché quanto rappresentato nella Circolare esplicativa prot. n. 858 del 20.01.2023.

In applicazione di quanto previsto nell'accordo nazionale integrativo, le Parti, in relazione agli obiettivi di gruppo e individuali assegnati per l'anno 2021, determinano come segue l'utilizzo delle risorse del FRD 2021 assegnate alla sede centrale e pari a € **457.132,06**, al lordo delle ritenute a carico del dipendente.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Il presente accordo si applica a tutto il personale di ruolo appartenente alle aree funzionali in servizio nell'anno 2021 compreso quello comandato da altre amministrazioni che non sia beneficiario di incentivazione equivalente da parte dell'Amministrazione di provenienza.

I fondi assegnati per l'anno 2021 saranno ripartiti secondo le modalità di seguito specificate e si precisa che, in applicazione dell'articolo 13, comma 4, del CCNI 6 dicembre 2022 il trattamento accessorio spettante a ciascun dipendente dall'applicazione del presente accordo non potrà superare l'importo complessivo di € 5.000,00 al lordo delle ritenute a carico del dipendente, esclusi gli importi relativi alle indennità nazionali, all'indennità per la rappresentanza in giudizio, alla cosiddetta "quota ispettiva" e alla quota erogata al RSPP.

Articolo 1

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse del Fondo assegnate sono ripartite secondo le modalità di utilizzazione stabilite dal CCNI del 6 dicembre 2022 e sono attribuite con riferimento al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Articolo 2

Indennità nazionali

1. La somma destinata al pagamento delle indennità nazionali deve essere detratta a monte della ripartizione al personale di quelle occorrenti alla incentivazione degli incarichi di posizione organizzativa, alla quota riservata alla contrattazione di sede, alla performance e alla maggiorazione del premio individuale.
2. Resta fermo il principio della non cumulabilità tra le indennità nazionali, fatta eccezione per l'indennità di rischio da radiazioni ionizzanti.
3. Le indennità nazionali sono attribuite secondo gli importi e le modalità previsti dall'articolo 5 del CCNI del 6 dicembre 2022.

Articolo 3

Incentivazione per la titolarità di incarichi organizzativi

1. Per l'anno 2021, in considerazione di quanto stabilito dall'articolo 7 CCNI del 6 dicembre 2022, ai funzionari titolari dell'incarico organizzativo di Area è riconosciuta la seguente incentivazione:
 - quota mensile pari a euro 60,00 lordo dipendente

Articolo 4

Quota riservata alla contrattazione integrativa di sede territoriale

1. La somma riservata alla contrattazione di sede è pari al 25% delle risorse individuate secondo quanto indicato nell'articolo 8 del CCNI del 6 dicembre 2022.
2. La quota è destinata allo svolgimento di attività di natura amministrativa e ripartita secondo criteri di distribuzione che tengono conto della correlazione tra l'erogazione della quota e le attività finalizzate al conseguimento dei risultati nell'ambito dei prodotti/obiettivi assegnati, nonché della positiva valutazione degli stessi.
3. Inoltre, in base a quanto previsto all'articolo 8 del CCNI del 6 dicembre 2022, la quota di cui trattasi viene riconosciuta al personale della sede che non beneficia nella stessa giornata di altri premi o incentivazioni, fatta salva l'incentivazione di cui all'articolo 3 del presente accordo (cfr. art 7 del CCNI). In particolare, gli incentivi previsti per il personale che svolge la rappresentanza

in giudizio (la quota variabile del 30% di cui all'art. 13 del CCNI), non possono essere cumulati nella stessa giornata con la quota destinata allo svolgimento dell'attività amministrativa.

4. Fermo restando il divieto di cumulare nella stessa giornata altre incentivazioni oltre quella prevista dal presente articolo, la quota attribuita a ciascun dipendente non può superare il limite massimo individuale pari a € 1.500,00 al lordo delle ritenute a carico del dipendente. Le eventuali eccedenze sono ripartite tra tutto il personale nell'ambito dell'attribuzione della performance organizzativa.

Articolo 5

Incentivazione della produttività

1. L'importo destinato ai premi correlati alla performance viene ripartito tra l'incentivazione per l'attività del gruppo di lavoro (*performance organizzativa*) e quella per la prestazione lavorativa resaindividualmente (*performance individuale*).
2. La *performance organizzativa* è incentivata con una quota pari al 60% delle risorse disponibili ai fini dell'incentivazione della produttività.
3. La *performance individuale* è incentivata con una quota pari al 40% delle risorse disponibili ai fini dell'incentivazione della produttività.
4. L'incentivazione del personale che collabora con la sede centrale è totalmente a carico degli ispettorati territoriali di appartenenza.
5. Al personale in regime di part-time orizzontale l'incentivazione della produttività viene applicata per intero.

Articolo 6

Performance organizzativa

1. La somma destinata alla performance organizzativa secondo quanto stabilito al comma 2 del precedente articolo 5 è ripartita tra i gruppi di lavoro sulla base del livello raggiunto nella realizzazione degli obiettivi di gruppo assegnati con la relativa scheda di attribuzione degli obiettivi. Il grado di raggiungimento degli obiettivi è ricondotto ai valori indicati nella griglia di valorizzazione che si riporta di seguito cui corrispondono le relative percentuali di quota riconosciuta al gruppo.

Griglia di valorizzazione – Performance organizzativa		
Conseguimento obiettivi	Totale punteggio ponderato (A1)	Quota
>=0% <40%	>=0% <12%	0%
>=40% <60%	>=12% <18%	60%
>=60% <80%	>=18% <24%	80%
>=80% <=100%	>=24% <=30%	100%

2. La quota riconosciuta al gruppo di lavoro secondo quanto previsto al precedente comma 1 è attribuita al singolo componente del gruppo in funzione delle giornate di servizio effettivamente prestato come determinate dall'articolo 9, comma 5, par. 3 del CCNI 6 dicembre 2022

Articolo 7

Performance individuale

1. La quota delle risorse destinata alla performance individuale come determinata dal comma 3 del precedente articolo 5 è ripartita tra il personale che ha effettuato nell'anno di riferimento almeno 60 giornate di effettivo servizio.
2. Preso atto che in base all'articolo 9, comma 6, del CCNI del 6 dicembre 2022 la quota è attribuita

avendo riguardo alla qualità dell'apporto effettivamente prestato individualmente sull'obiettivo - valorizzando a tal fine l'impegno profuso da ciascuno nel raggiungimento degli obiettivi assegnati e l'apporto fornito rispetto ai risultati raggiunti – si conviene di assegnare la quota relativa alla performance individuale in base alla graduazione dei risultati ottenuti nella valutazione individuale, attestati dalla scheda di valutazione della performance (somma dei valori indicati nella Sezione II A-2, alla voce "Totale punteggio ponderato (A2)" e nella Sezione II B, alla voce "Totale punteggio ponderato (B)), secondo il seguente prospetto:

Graduazione Performance individuale	
Totale punteggio ponderato (A2+B)	% Quota
<30%	0%
≥30% ≤50%	60%
≥50% <60%	80%
≥60% ≤70%	100%

Articolo 8

Differenziazione del premio individuale

1. In attuazione dell'articolo 9 del CCNI del 6 dicembre 2022, al 5% del personale della sede che ha ottenuto la valutazione più elevata, è attribuita una maggiorazione del premio individuale pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi individuali attribuiti a coloro che, nell'ambito della sede stessa, abbiano conseguito la valutazione più elevata.
2. Il premio dovrà essere attribuito almeno ad una unità di personale, per gli arrotondamenti successivi ad 1 si procederà per difetto per valori < a 0,5 e per eccesso per valori a ≥ 0,5.
3. Nel caso in cui il numero dei possibili destinatari della maggiorazione del premio sia superiore al 5%, lo stesso sarà destinato al personale con il maggior numero di giornate di effettiva presenza in servizio nell'anno. Qualora, anche in applicazione di detto criterio, si continuasse ad avere un numero di unità di personale superiore alla percentuale del 5%, la maggiorazione del premio sarà riconosciuta al personale che negli ultimi tre anni di servizio ha il maggior numero di giornate di effettiva presenza. Laddove, anche in seguito all'applicazione dei predetti criteri, il numero dei possibili destinatari della maggiorazione del premio sia superiore al 5% si applicano i seguenti criteri secondo l'ordine di priorità indicato:
 - a) media più elevata calcolata sulle valutazioni dell'ultimo triennio;
 - b) maggiore anzianità di servizio;
 - c) lavoratori che negli anni precedenti non abbiano conseguito la maggiorazione.
4. Ai fini del calcolo della maggiorazione in parola si procederà con le modalità descritte nella Circolare esplicativa prot. n. 858 del 20.1.2023 tramite la seguente operazione matematica:

$$\left(\frac{\text{somma premi individuali da corrispondere}}{\text{numero unità di personale positivamente valutato}} \times 30\% \right) = \text{somma da erogare}$$

Articolo 9

Rappresentanza in giudizio

1. Le somme destinate ad indennizzare l'attività di rappresentanza in giudizio vengano ripartite esclusivamente tra il personale formalmente incaricato della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione e che effettivamente partecipa anche da remoto e nelle forme della trattazione scritta prende parte all'udienza.
2. La ripartizione di tale somma avviene in applicazione dei criteri fissati dall'articolo 13 del CCNI del 6 dicembre 2022:

I criteri per l'assegnazione di tali somme sono:

- il 70% del totale viene suddiviso indistintamente tra il personale formalmente adibito a tale attività. La quota individuale è riproporzionata nelle ipotesi di assegnazione soltanto parziale alla attività;
- il restante 30% delle somme viene invece suddiviso fra il medesimo personale secondo i seguenti criteri:
 - a) partecipazione a udienza al di fuori dell'orario di servizio ovvero in giornate prefestive o festive (Santo patrono);
 - b) partecipazione a udienza fuori da Roma Capitale;
 - c) attività di accesso alle cancellerie, ivi compresa la notifica degli atti giudiziari;
 - d) utilizzo del mezzo proprio.

Qualora non ricorresse alcuno dei criteri di cui sopra, le somme sono ripartite secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a) del CCNI del 6 dicembre 2022

Art. 10

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

1. Al fine di valorizzare adeguatamente l'impegno profuso dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per la sede centrale dell'INL, le parti convengono di riconoscere all'funzionario preposto a titolo di incentivazione la somma prevista dal CCNI per l'anno 2021.

La riunione termina alle ore 13.30

Per l'Amministrazione:

Ilaria Feola

Per le OO.SS. territoriali:

CISL FP:	Firmato
UIL PA:	Firmato
CONFINTESA:	Firmato

Per la RSU: FIRMATO

Le parti concordano che ai fini della sottoscrizione del presente accordo a fianco del nome del rappresentante sindacale e dei componenti della RSU verrà apposta la dicitura "FIRMATO" oppure "NON FIRMATO" in relazione alla manifestazione di volontà espressa in videoconferenza che dovrà essere confermata dai partecipanti con apposita mail all'indirizzo di posta elettronica della Direzione Centrale Identità Professionale, Pianificazione e Organizzazione.